

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2005

relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini

(2005/938/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è competente per l'adozione di misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
- (2) La Comunità è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine viventi.
- (3) La Comunità è parte contraente dell'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
- (4) La 35^a riunione intergovernativa relativa alla conservazione dei tonni e dei delfini nel Pacifico orientale ha adottato, nel febbraio 1998, l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (di seguito "l'accordo"). L'accordo è stato firmato a Washington il 21 maggio 1998 ed è entrato in vigore il 15 febbraio 1999.

- (5) Le parti contraenti dell'accordo sono attualmente i 15 paesi seguenti: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Spagna, Stati Uniti, Vanuatu e Venezuela.
- (6) Gli obiettivi dell'accordo includono la progressiva riduzione, a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale di delfini nell'ambito della pesca tonniere con reti da circuizione a chiusura nel Pacifico orientale tramite la fissazione di limiti annui, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zona dell'accordo.
- (7) La Comunità riconosce l'importanza dell'accordo per la tutela di una pesca sostenibile come strumento per garantire la conservazione ecologica di altre specie, in particolare dei delfini.
- (8) I pescatori comunitari effettuano operazioni di pesca sugli stock di tonni nella zona dell'accordo; è pertanto nell'interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell'attuazione dello stesso.
- (9) La Comunità ha firmato ⁽²⁾ l'accordo e ha deciso di applicarlo in via provvisoria ⁽³⁾ fino al completamento delle procedure necessarie ai fini della sua adesione formale alla Commissione internazionale per i tonni tropicali (IATTC).
- (10) Ai sensi dell'articolo XIV dell'accordo, la IATTC ha un ruolo fondamentale nel coordinare l'attuazione dello stesso e molte misure di attuazione saranno adottate nell'ambito di detta commissione.
- (11) Il Regno di Spagna è stato nel contempo autorizzato ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della IATTC ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Parere del 9 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 132 del 27.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 37.

- (12) Il Regno di Spagna ha aderito alla IATTC nel giugno 2003.
- (13) L'adesione ufficiale della Comunità alla IATTC avrà luogo al momento dell'entrata in vigore della convenzione per il rafforzamento della IATTC istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (la convenzione di Antigua), di cui la Comunità è firmataria ⁽¹⁾.
- (14) In attesa dell'entrata in vigore della convenzione di Antigua, l'effettiva partecipazione della Comunità ai lavori della IATTC e, di conseguenza, all'insieme delle attività e delle azioni realizzate nel quadro dell'accordo, è assicurata dall'appartenenza della Spagna alla IATTC a nome della Comunità.
- (15) Pertanto la Comunità è attualmente in condizione di concludere l'accordo ed assumere pienamente i doveri e le responsabilità che le incombono sia nell'ambito dell'accordo che in virtù della convenzione recante istituzione della IATTC,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo degli Stati Uniti d'America quale depositario dell'accordo ai sensi dell'articolo XXXII del medesimo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. HUTTON

⁽¹⁾ GU L 15 del 19.1.2005, pag 9.